

**DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2014**  
**225/2014/E/EEL**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI**  
**IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI CONTINUITÀ**  
**DEL SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 maggio 2014

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, recante il "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 311/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 dell'Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha richiesto alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli sette verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese distributrici e/o centri di telecontrollo che hanno comunicato all'Autorità nell'anno 2014 i dati di continuità del servizio,

individuati tra quelli che percepiranno i premi più significativi, ovvero tra quelli che non sono stati recentemente oggetto di verifica ispettiva, tenendo anche conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale;

- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione:
  - a) degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2, del TIQE;
  - b) del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all’Autorità nell’anno 2014, di cui al Titolo 3, del TIQE, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del Titolo 4, del medesimo TIQE.

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- effettuare le verifiche ispettive nei confronti delle imprese distributrici e/o dei centri di telecontrollo, che hanno comunicato all’Autorità nell’anno 2014 i dati di continuità del servizio, individuati tra quelli che percepiranno gli incentivi più significativi, ovvero tra quelli che non sono stati recentemente oggetto di verifica ispettiva, tenendo anche conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale

#### **DELIBERA**

1. di approvare il programma di 7 (sette) verifiche ispettive, da attuare nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2014, secondo le modalità definite nel documento “Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all’Autorità per l’energia elettrica e il gas nell’anno 2014: oggetto e modalità di effettuazione”, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al programma precedente, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato, di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, agli esercenti interessati;
4. di dare mandato, al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all’articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*